



Il Ministro dell'università e della ricerca

PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare:

- l'art. 24, co. 6: "*Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5*";
- l'art. 18, co. 1: "*Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri*" indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all'Università degli studi di Trento;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare, l'art. 1, comma 401, lettera b), che autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, stanziando apposite risorse;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare:

- l'art. 6, co. 5-*sexies* il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui al predetto art. 1, comma 401, della l. 145/2018 "è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

(..)

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le Università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- l'art. 6, co. 5-*septies*, il quale prevede per le finalità di cui al comma 5-*sexies*, lett. b), il corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2022, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della l. 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84), con il quale è stato definito il riparto tra le Università dell'importo di 15 milioni di euro previsto dall'art. 6, co. 5-*sexies*, del d.l. n. 162 del 2019, conv. dalla l. 8/2020;

VISTO l'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale ha previsto che "alla lettera b) del comma 5-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro »;*

b) *al numero 1), le parole: « per almeno il » sono sostituite dalle seguenti: « fino al »;*

c) *al numero 2), le parole: « per non più del » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno il »;*

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, di cui al citato art. 1, comma 524, della legge n. 178 del 2020, nonché per l'utilizzo delle risorse già assegnate con il d.m. n. 84/2020, fatte salve le procedure già espletate o bandite al 31 dicembre 2020, destinate al piano straordinario per la progressione di carriera di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professori di II fascia, tenuto conto delle diverse modalità di reclutamento previste dal predetto comma 524;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1131 del 22 gennaio 2021, concernente l'attuazione dell'art. 1, comma 524, della legge n. 178/2020 (cit.);

CONSIDERATO che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa 14.500 euro;

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5-*sexies*, lett. b), e comma 5-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le ulteriori risorse stanziare, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione di quelle già attribuite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84), sono assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 1.034 unità.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente decreto, fra le Istituzioni con almeno un ricercatore a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 in possesso di abilitazione scientifica nazionale, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) a ciascuna Istituzione sono assegnate le risorse necessarie per procedere ad almeno 1 assunzione nella classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale in servizio presso l'Istituzione stessa;
 - b) le restanti risorse, parametrare rispetto al differenziale di costo medio nazionale (circa € 14.500) tra ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale e costo della classe iniziale del professore di II fascia, sono ripartite tra le Istituzioni in proporzione al numero di ricercatori a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 e in possesso, alla stessa data, dell'abilitazione scientifica nazionale.

Articolo 2 (Criteri di *utilizzo delle risorse assegnate*)

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione



Il Ministro dell'università e della ricerca

scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2020, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più presenti nell'Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
- b) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a 14.500 euro;
- c) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a 70.000 euro;
- d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuare entro il 31/12/2022 secondo quanto indicato alla lettera a).

2. I criteri di cui al comma 1 si applicano altresì per l'utilizzo delle risorse assegnate alle Istituzioni con il d.m. n. 84/2020, fatte salve le procedure già espletate o bandite al 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - Assegnazione risorse progressione di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=b+c</i>	<i>e=d/(tot d)</i>	<i>f= d x 14.500</i>
Ateneo	Ricercatori TI 31 dicembre 2020 con ASN	Quota fissa (art. 1, c. 2, lett. a)	Quota variabile (art. 1, c. 2, lett. b)	Totale (*)	Peso %	Assegnazione (**)
Roma La Sapienza	173	1	54	55	5,32%	797.871
Bari	162	1	51	52	5,03%	754.351
Napoli Federico II	156	1	49	50	4,84%	725.338
Roma Tor Vergata	147	1	46	47	4,55%	681.818
Perugia	142	1	44	45	4,35%	652.805
Torino	139	1	44	45	4,35%	652.805
Bologna	122	1	38	39	3,77%	565.764
Calabria	121	1	38	39	3,77%	565.764
Palermo	116	1	36	37	3,58%	536.750
Milano	101	1	32	33	3,19%	478.723
Catania	93	1	29	30	2,90%	435.203
Salento	86	1	27	28	2,71%	406.190
Padova	85	1	27	28	2,71%	406.190
Siena	72	1	23	24	2,32%	348.162
Milano Bicocca	65	1	20	21	2,03%	304.642
Messina	62	1	19	20	1,93%	290.135
Pisa	61	1	19	20	1,93%	290.135
Genova	59	1	19	20	1,93%	290.135
Pavia	52	1	16	17	1,64%	246.615
Reggio Calabria	52	1	16	17	1,64%	246.615
Salerno	51	1	16	17	1,64%	246.615
Milano Politecnico	50	1	16	17	1,64%	246.615
Foggia	46	1	14	15	1,45%	217.602
Modena e R.E.	46	1	14	15	1,45%	217.602
Udine	46	1	14	15	1,45%	217.602
Campania Vanvitelli	45	1	14	15	1,45%	217.602
Verona	43	1	13	14	1,35%	203.095
Chieti e Pescara	40	1	13	14	1,35%	203.095
Basilicata	38	1	12	13	1,26%	188.588
Brescia	37	1	12	13	1,26%	188.588
Napoli Parthenope	37	1	12	13	1,26%	188.588
Firenze	35	1	11	12	1,16%	174.081
Cagliari	33	1	10	11	1,06%	159.574
Parma	31	1	10	11	1,06%	159.574
Cassino	31	1	10	11	1,06%	159.574
Macerata	30	1	9	10	0,97%	145.068
Sannio	30	1	9	10	0,97%	145.068
Roma Tre	28	1	9	10	0,97%	145.068
Piemonte Orientale	27	1	8	9	0,87%	130.561
Trieste	23	1	7	8	0,77%	116.054
Bergamo	23	1	7	8	0,77%	116.054
Torino Politecnico	23	1	7	8	0,77%	116.054
Politecnica Marche	22	1	7	8	0,77%	116.054
Camerino	19	1	6	7	0,68%	101.547
Venezia Cà Foscari	18	1	6	7	0,68%	101.547
Teramo	17	1	5	6	0,58%	87.041
Catanzaro	17	1	5	6	0,58%	87.041
Ferrara	15	1	5	6	0,58%	87.041



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - Assegnazione risorse progressione di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=b+c</i>	<i>e=d/(tot d)</i>	<i>f= d x 14.500</i>
Ateneo	Ricercatori TI 31 dicembre 2020 con ASN	Quota fissa (art. 1, c. 2, lett. a)	Quota variabile (art. 1, c. 2, lett. b)	Totale (*)	Peso %	Assegnazione (**)
Urbino Carlo Bo	15	1	5	6	0,58%	87.041
Sassari	15	1	5	6	0,58%	87.041
L'Aquila	14	1	4	5	0,48%	72.534
Molise	13	1	4	5	0,48%	72.534
Foro Italico	13	1	4	5	0,48%	72.534
Normale Pisa	12	1	4	5	0,48%	72.534
Tuscia	12	1	4	5	0,48%	72.534
Bari Politecnico	11	1	3	4	0,39%	58.027
Insubria	9	1	3	4	0,39%	58.027
Sant'Anna Pisa	6	1	2	3	0,29%	43.520
Trento	4	1	1	2	0,19%	29.014
Stranieri Perugia	4	1	1	2	0,19%	29.014
Sissa - TS	4	1	1	2	0,19%	29.014
Napoli L'Orientale	2	1	1	2	0,19%	29.014
Stranieri Siena	1	1	-	1	0,10%	14.507
Venezia Iuav	1	1	-	1	0,10%	14.507
TOTALE GENERALE	3.103	64	970	1.034	100%	15.000.000

(*)L'eventuale resto dell'arrotondamento è attribuito alle Istituzioni con il resto più elevato.

(**) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale al peso % (colonna e).